



**UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DI
TIVOLI**

DEC. N. 4/2020 GDP

Il Presidente del Tribunale

Viste le disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in forza delle quali per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 (secondo la modifica introdotta dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23) bisogna adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità preposte, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio e contatti ravvicinati tra le persone (art. 83, comma 6)

Viste le linee guida adottate dal C.S.M. nella delibera 26 marzo 2020

Rilevato che in forza del decreto legge sopra richiamato sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, cioè ad oggi sino al 31 luglio p.v., il Personale amministrativo è stato posto in lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa, con contestuale utilizzo di ferie pregresse e congedi, così da limitare la presenza fisica in Ufficio alle sole persone necessarie per il Presidio rivolto alle attività indifferibili (art. 87)

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale, il C.O.A. di Tivoli, il Personale di magistratura e amministrativo e d'intesa col Presidente della Corte di Appello

Ritenuto

Che la finalità di tutta la normativa di riferimento è con riguardo alle udienze quella di " evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio " (cfr. delibera C.S.M.

L

), scopo questo da estendere a tutta la altra attività giurisdizionale ed amministrativa da compiersi all'interno dell'Ufficio, al fine di evitare spostamenti fuori casa non necessari e comunque contatti non indispensabili tra i Dipendenti e tra questi e l'Utenza, nonché alla attività esterna affidata dai giudici ai loro ausiliari così da evitare contatti tra gli stessi e le parti private con i loro difensori e consulenti

Che l'attività di udienza e comunque la attività giurisdizionale deve essere a tal fine rapportata alle concrete possibilità di lavoro in Ufficio del Personale amministrativo (peraltro oggi in grave sofferenza di organico), non potendosi allo stato disporre il suo rientro in massa al fine di adempiere a tutte le necessarie e consuete incombenze da essa derivanti (che, come noto, il Personale non può oggi svolgere da casa)

Che, inoltre, si deve tenere conto della estensione del Circondario (composto da 75 comuni alcuni anche molto distanti), del fatto che la gran parte degli Avvocati che qui affluiscono provengono da fuori Tivoli ed inoltre della particolare conformazione degli spazi nei nostri Uffici Giudiziari, la quale non permetterebbe nella ipotesi di ripresa delle consuete attività e dei necessari accessi dell'Utenza di evitare assembramenti e comunque di rispettare le distanze necessarie per evitare il contagio

Che le misure organizzative in oggetto, essendo dipendenti dalla emergenza epidemiologica, potranno poi essere prudentemente modificate nel periodo in funzione della evoluzione della situazione sanitaria e degli eventuali provvedimenti delle Autorità

dispone

dal 12 maggio al 30 giugno 2020 è interdetto l'accesso del pubblico agli Uffici del Giudice di pace ai sensi della lettera a del comma 7 art. 83 del decreto legge, se non muniti dei necessari presidi sanitari la partecipazione ai processi che vi si terranno o per il compimento di attività comunque urgenti, per le quali attività l'accesso avverrà previa prenotazione telefonica o telematica, con scaglionamento degli appuntamenti per orari fissi; il pubblico potrà utilizzare i mezzi di comunicazione telematica e telefonica espressamente indicati nel sito Internet del



Tribunale per corrispondere ed ottenere, se consentito, una prenotazione per tali accessi ai sensi delle lettera *c* del comma 7 art. 83 del decreto legge;

le udienze penali e civili pubbliche saranno tenute a porte chiuse ai sensi lettera *e* del comma 7 art. 83 del decreto legge;

ai sensi della lettera *d* del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze penali i giudici provvederanno come segue:

sarà disposto il rinvio d'ufficio fuori udienza a dopo il 30 giugno p.v. , (con le modalità tutte già adottate nella precedente fase e richiamate da 1 a 5 nel decreto del Presidente del Tribunale n.2/2020), di tutti i processi penali fissati; la data di rinvio, anche ad udienza straordinaria, dovrà essere individuata dal giudice titolare alla luce dei criteri di priorità legali;

ai sensi della lettera *d* del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze civili i giudici provvederanno come segue:

saranno anzitutto tenute le udienze per tutti procedimenti individuati dal comma 3 art. 83 del decreto legge;

tutti gli altri procedimenti saranno rinviati ad udienze, anche straordinarie, successive al 30 giugno 2020, tranne che n. 10 procedimenti ad udienza da individuare, secondo l'anzianità di ruolo, tra quelli fissati per la decisione o, se non sufficienti, tra quelli rinviati per la dichiarazione di estinzione e da trattare ad orari scaglionati di almeno 30 minuti e curando il rispetto della necessaria distanza tra le persone.

Nel periodo in oggetto i magistrati attenderanno comunque al deposito di tutti i provvedimenti riservati in decisione e in generale a tutte le attività giurisdizionali che non comportano la celebrazione di udienze.



Si pubblichi sul Sito Internet del Tribunale e si comunichi al C.S.M., VII Commissione, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, a tutto il Personale ed al Sig. Presidente del C.O.A. di Tivoli.

Tivoli, 27 aprile 2020.

Il Presidente

Stefano C. De Michele
